

Vaccini anticovid e privacy

LINK: <https://www.giornaledellepmi.it/vaccini-anticovid-e-privacy/>



Vaccini anticovid e privacy
La rassegna dell'una
LAVORO **Alberto Predieri** e
Laura Mantelli 3 Marzo
2021 0 I vaccini anticovid,
che si stanno proponendo e
somministrando per ora ad
alcune fasce della
popolazione, stanno
suscitando temi e dubbi
collegati alla privacy. E ciò
nelle ottiche contrapposte
di chi, da un lato,
desidererebbe sfruttare
l'avvenuta vaccinazione per
poter avere libero e sicuro
accesso a determinati
luoghi ed attività (ad
esempio, agli stadi, agli
aeroporti, ma le declinazioni
sono numerose) e di chi,
invece, dal lato opposto,
teme di subire
discriminazioni per
l'avvenuta o meno
vaccinazione: nella maggior
parte dei casi sarà la scelta
di non vaccinarsi o
l'impossibilità di farlo
(pensiamo a colori i quali,
per pregressi problemi di
salute o allergie, non
potranno ricevere il
vaccino). La prima
premessa, doverosa, è che
non v'è alcuna norma che

imponga la vaccinazione
anticovid come un obbligo.
La seconda premessa,
necessaria per comprendere
il tema, è inerente al
Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE), ovvero il
sistema elettronico
consultabile on line, nel
quale sono inseriti 'dati e
documenti digitali relativi
all'intera storia clinica di
una persona' generati sia
da strutture sanitarie
pubbliche che da quelle
private, ivi compresi quelli
inerenti all'avvenuta
vaccinazione anticovid. È
importante comprendere i
p r e s u p p o s t i d i
a l i m e n t a z i o n e e
consultazione di tale
fascicolo, che rappresenta,
dunque, di per sé, un
preziosissimo data base dei
dati inerenti alla
vaccinazione della
popolazione italiana.
L'alimentazione del FSE è,
ora, automatica e, dunque,
l'annotazione dell'avvenuta
vaccinazione anticovid
avviene indipendentemente
dal consenso del soggetto
interessato. Questa la
situazione a seguito del

decreto-legge n. 34/2020, il
cui articolo 11 ha abrogato
l'articolo 12, comma 3-bis,
del decreto-legge
179/2012, ovvero la
disposizione per cui il FSE
poteva 'essere alimentato
esclusivamente sulla base
del consenso libero e
informato da parte
dell'assistito'. Ne deriva che
non può in alcun modo
e s s e r e i m p e d i t a
l'annotazione nel FSE di un
qualsiasi dato o documento
relativo alla storia clinica
della persona, né con una
revoca del consenso che
non viene più richiesto, né
con richieste di opposizione
al trattamento o simili.
Invece, l'accesso e la
consultazione del FSE sono
subordinati alla concessione
d e l c o n s e n s o
dell'interessato che è,
dunque, necessario per
consentire agli operatori
sanitari l'accesso (i) per
finalità di cura e (ii) nei casi
di emergenza sanitaria,
rischio grave, imminente ed
irreparabile per la sua
salute o incolumità fisica. È
anche possibile non
esprimere alcun consenso

alla consultazione da parte di terzi, per cui il FSE rimane consultabile solo dall'interessato. Senza il consenso dell'interessato, v'è solo la possibilità per le Regioni ed il Ministero della salute di accedervi per finalità di governo e di ricerca, ma senza i dati identificativi diretti dell'interessato e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza (sanciti dal noto GDPR). Quindi, come segnalato dal Garante Privacy, non possono in alcun modo accedere al FSE 'periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, medici legali, terzi non autorizzati'. Ne deriva che il singolo cittadino è l'unico che può disporre della notizia circa la sua vaccinazione anticovid, prestando eventualmente idoneo consenso al suo trattamento, per finalità precise ed indicate. Un'ultima considerazione in merito alle conseguenze dell'avvenuta vaccinazione nell'ambito lavorativo, tema quanto mai attuale in questo periodo. Può, dunque, il datore di lavoro chiedere direttamente al dipendente notizie circa l'avvenuta vaccinazione anticovid e trattare questo dato con l'esplicito consenso del dipendente stesso? La risposta è negativa, perché, in ambito

lavorativo, la prestazione del consenso da parte del dipendente non viene considerata un'idonea base giuridica per il trattamento dei dati a lui inerenti. Il consenso non può costituire in tale ambito una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare (datore di lavoro) e interessato (dipendente) nel contesto lavorativo, che fa presupporre che l'eventuale consenso manifestato dal dipendente non potrebbe mai essere libero ed incondizionato. E così è stato recentemente chiarito dal Garante Privacy, in apposite FAQ pubblicate in data 17 febbraio 2021 sul 'Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo'. Il datore di lavoro non può, dunque, chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anticovid. Analogamente, il medico competente (qualora ne venisse a conoscenza per essere stato informato) non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione,

nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5 e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro dovrà, pertanto, limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore.